



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE)

n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE,Euratom) n. 966/12;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020, C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020 e da ultimo con decisione C(2021) 6687 del 08 settembre 2021;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l'incarico di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo

l'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;

VISTO l'art. 4 del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 26, del 13 ottobre 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che stabilisce l'incremento della dotazione finanziaria del FNC di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021; ai sensi degli articoli 4 e 114, co. 5. del decreto-legge citato, tale incremento grava sul bilancio dello Stato, che provvede a trasferire le risorse ad ANPAL;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 di approvazione dell'Avviso, e dei relativi allegati, finalizzato a dare esecuzione al Fondo Nuove Competenze, e il successivo Addendum del 22 gennaio 2021 che fissa il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro e la presentazione delle istanze al Fondo alla data del 30 giugno 2021;

VISTI il Decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021 che recepisce i nuovi termini introdotti dal richiamato Addendum del 22 gennaio 2021, nonché i successivi Decreti n. 95 dell'8.03.2021, n. 48 del 07.09.2021, n. 64 del 16 settembre 2021, n. 118 del 12 novembre 2021; e n. 27 del 01.02.2022 che integrano alcune previsioni dell'Avviso e dispongono lo scorrimento dell'elenco delle istanze pervenute

CONSIDERATO che è stato necessario procedere a un elevato numero di revoche totali o parziali dei contributi inizialmente concessi a causa della presentazione di minori rendicontazioni rispetto alle anticipazioni erogate ovvero della mancata attuazione degli interventi dopo l'approvazione dell'istanza e dell'erogazione dell'anticipazione;

RITENUTO NECESSARIO, sulla base dell'esperienza maturata nel corso della prima sperimentazione dell'attuazione del Fondo Nuove Competenze, procedere ad una riduzione dell'ammontare dell'eventuale anticipazione concessa

RITENUTO NECESSARIO altresì rafforzare i meccanismi di garanzia e salvaguardia finalizzati ad assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e ad evitare pregiudizi al bilancio dell'Unione Europea e al bilancio nazionale anche in considerazione della cessazione dello stato di emergenza a decorrere dal 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che nessuna delle istanze di cui al Decreto n. 27 del 01.02.2022 è stata ammessa a contributo

DECRETA

Art. 1

1. All'Avviso Fondo Nuove Competenze, approvato dal decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al paragrafo 6, le parole: *“in due tranches: anticipazione del 70% e saldo”* sono sostituite dalle seguenti: *“in un'unica tranche a saldo, fatta salva la possibilità per i datori di lavoro di richiedere un'anticipazione, nella misura del 40% del contributo riconosciuto”*;
- al paragrafo 6, sez. 6.1, le parole *“l'erogazione a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.”* sono sostituite dalle seguenti: *“la possibilità di chiedere a titolo di anticipazione l'erogazione del 40% (quaranta per cento) del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipo e della durata di ventiquattro mesi, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.*

La garanzia, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito ANPAL, potrà essere rilasciata da soggetti che posseggano alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall'art. 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385: 1) se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia; 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. N. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata, entro 60 giorni a partire dalla data di effettiva ammissione a contributo, caricando il documento sul sistema informativo. In assenza del caricamento entro il predetto termine, l'intero importo del contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo.”

2. Le comunicazioni trasmesse da ANPAL a mezzo posta elettronica ordinaria dall'indirizzo Fondonuovecompetenze@info.anpal.gov.it devono intendersi a tutti gli effetti valide ed efficaci.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata nel sito internet dell'ANPAL, www.anpal.gov.it.

ROMA, addì

Raffaele Tangorra
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)